



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

TRA CRISI DELLA DEMOCRAZIA E CRISI DEI DIRITTI



2025 ANNO X NUMERO 20 – DOSSIER: SOVRANITÀ DEMOCRAZIA E DIRITTI NELLE CRISI
CONTEMPORANEE DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE E TENDENZE AUTORITARIE

di Attilio Pisanò - <https://doi.org/10.54103/2531-6710/30589>



SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2025 ANNO X N.20.

TRA CRISI DELLA DEMOCRAZIA E CRISI DEI DIRITTI

Attilio Pisanò

BETWEEN CRISIS OF DEMOCRACY AND CRISIS OF RIGHTS.

Riassunto

Assumendo come prospettiva quella dei diritti, il contributo evidenzia dapprima le condizioni della "crisi della democrazia", specificatamente intesa come crisi della componente democratico-rappresentativa nello Stato costituzionale di diritto. Quindi il paper sostiene l'impossibilità dei diritti umani di divenire strumenti effettivi di cambiamento e trasformazione sociale senza il verificarsi di determinate condizioni istituzionali a livello domestico. In conclusione, il paper mette in evidenza i rischi legati al divario sempre più crescente nella cosmopolis tra chi ha sempre più diritti e chi ne ha sempre meno (*human rights gap*).

Parole chiave: Costituzionalismo, democrazia, diritti, universalismo

Abstract

Taking a rights perspective, the paper first highlights the conditions of the "crisis of democracy," specifically understood as a crisis of the democratic-representative component of the Constitutional State. The paper then argues that human rights cannot become effective instruments of social change and transformation without the occurrence of certain institutional conditions at the domestic level. Finally, the paper highlights the risks associated with the ever-widening gap in the cosmopolis between those with ever more rights and those with ever fewer (the *human rights gap*) .

Keywords: Constitutionalism, democracy, rights, universalism

Autore: Attilio Pisanò, Professore ordinario, Università degli studi del Salento

Articolo soggetto a revisione tra pari a doppio cieco.

Articolo ricevuto il 17.10.25 approvato il 14.11.25.

1. Elementi definitori.

Il tema della crisi della democrazia è stato trattato in letteratura da diverse angolazioni potendosi legare, tra le altre cose, alle derive populistiche, all'emergere di nuove élite tecnocratiche (anche giuristocratiche, Hirsch 2004), al diffondersi dell'analfabetismo funzionale, alla crescente disabitudine al dialogo e al compromesso tra le forze politiche, alla complessità di molte questioni politiche, e poi ancora alla crisi del sistema partitico, delle procedure democratiche, della partecipazione alla vita della *polis*, sino alle ingerenze nei processi decisionali dei poteri economici o dei mercati finanziari.

In questo ampio e complesso scenario, l'intento di questo contributo, presentato nell'ambito del ciclo di seminari su *Sovranità, democrazia e crisi contemporanee*, organizzato presso l'Università Federico II di Napoli da Giovanni Messina, prende a pretesto il tema della crisi della democrazia per proporre una riflessione più ampia sulla crisi dei diritti.

I due temi non appaiono immediatamente legati, anche se possono essere intrecciati utilizzando innumerevoli prospettive e, di primo acchito, probabilmente, non suggeriscono un legame evidente, se non quello (pur rilevante) centrato sui riflessi della crisi dei diritti (soprattutto a livello domestico) sulla tenuta democratica di uno Stato.

Per tali ragioni è utile chiarire sin da subito cosa intenderemo in questo contributo per crisi della democrazia e per crisi dei diritti.

Con l'espressione “crisi della democrazia” ci riferiamo alla crisi della componente democratico-rappresentativa la quale si esprime attraverso i poteri-maggioritari nello Stato costituzionale di diritto (*infra*).

In particolare, si guarderà alla “crisi della democrazia” assumendo come prospettiva privilegiata quella dei diritti o, *rectius*, quella della proliferazione dei diritti – sempre nello Stato costituzionale di diritto – con conseguente crescente e inevitabile legittimazione ad agire politicamente delle corti (i poteri contro-maggioritari) deputate alla loro protezione.

Un'accezione, quindi, molto specifica, disegnata sul modello di funzionamento delle democrazie costituzionali, volta a descrivere quell'*humus* specifico – lo Stato costituzionale di diritto – nel quale i diritti (soprattutto i diritti civili) trovano terreno fertile, attecchiscono e poi si riproducono, in un processo inevitabile di autopoesi governato principalmente dai poteri contro-maggioritari (Pisanò 2022).

Un taglio, quello attraverso il quale si guarderà alla crisi della democrazia, dunque molto particolare, come molto particolari sono le condizioni che consentono ai diritti di attecchire e poi riprodursi.

E sì perché l'altro termine di riflessione di questo *paper* è rappresentato proprio dal tema della crisi dei diritti, intesa, più prosaicamente, come crisi della loro effettività a fronte di una normatività internazionale strabordante che, a partire dalla fine degli anni Quaranta, ha visto moltiplicarsi dichiarazioni, convenzioni, trattati, patti, tutti teleologicamente orientati a definire uno o più sistemi sovrastatali (internazionali o regionali) di riconoscimento, promozione e protezione dei diritti.

Il tema di fondo di questo contributo, dunque, è proprio quello dell'ineffettività su scala globale dei diritti, in generale, e dei diritti civili, in particolare. Un *topos* della letteratura scientifica che verrà affrontato utilizzando il *medium* argomentativo della crisi della democrazia (per come definita poc' anzi).

L'intento è quello di evidenziare (semmari ce ne fosse bisogno) da un lato l'impossibilità dei diritti umani, per come definiti dai *Core Human Rights Treaties*, di divenire strumenti effettivi di cambiamento e trasformazione sociale senza il verificarsi di determinate condizioni istituzionali a livello di ordinamenti domestici (disillusi oramai, come siamo in molti, dalla capacità della comunità internazionale di definire queste condizioni a livello ultra-domestico).

Dall'altro si vorranno mettere in risalto i rischi – per la vitalità degli stessi diritti – legati alla crescente divaricazione che allontana sempre più i pochi che accumulano sempre più diritti, e i molti che rischiano, al contrario, di perderne sempre di più, a causa di guerre, conflitti, catastrofi ambientali e climatiche, povertà, autocrazie sempre più aggressive.

Tutto ciò senza negare che anche le democrazie costituzionali possano avere problemi in termini di diritti, la cui forza evocativa e normativa, in questi ultimi anni, mi pare stia subendo un progressivo indebolimento che non fa ben sperare per il prossimo futuro.

2. Elementi introduttivi.

L'ipotesi dalla quale muove questo contributo, dunque, è che, quando i diritti vengono presi sul serio, come accade nelle democrazie costituzionali più mature, i processi deliberativi tipici delle democrazie rappresentative vanno incontro a limiti e paletti crescenti, determinando, nella governance delle *human rights policies*, un coinvolgimento sempre maggiore, sul piano politico, delle corti.

A tale ipotesi (neanche tanto di scuola) si lega la constatazione che, a fronte di un sistema internazionale sempre più in difficoltà nel promuovere il pieno rispetto dei *Core Human Rights Treaties* (Marchesi 2023, Pisillo Mazzeschi 2020), il piano ordinamentale domestico (tutt'al più regionale) è quello che ancora oggi definisce in maniera privilegiata condizioni ed elementi a garanzia dei diritti umani e/o fondamentali.

Appare difatti opportuno mantenere la distinzione tra diritti umani e diritti fondamentali, prendendo a spunto la definizione di diritti di Elena Pariotti per la quale i diritti sono quelle “pretese giustificate da ragioni particolarmente forti sotto il profilo morale e sostenute, all'interno di un ordinamento giuridico, da fonti di particolare livello gerarchico: la Costituzione o la legge, nella sua funzione attuativa di norme costituzionali, per quanto riguarda i diritti fondamentali, ed il diritto internazionale per quanto riguarda i diritti umani” (Pariotti 2018: 1-2). Tale definizione consente di evidenziare da un lato la matrice propriamente giuridica dei diritti soggettivi, umani e/o fondamentali, differenziando le due tipologie di diritti in base alla fonte (l'ordinamento giuridico internazionale per i diritti umani, quello domestico-costituzionale per i diritti fondamentali), facendo al contempo emergere la dimensione etica dei diritti basata su un legame “non recidile” tra elementi giuridici e morali. Emergono così due caratteristiche fondamentali dei diritti umani e/o fondamentali: la costante potenzialità, determinata proprio dalla continua interazione tra componente morale e componente giuridica; il dinamismo, teso a spiegare il carattere solo parziale della positivizzazione dei diritti.

Se, difatti, guardiamo all'ambito internazionale, l'assenza di adeguati meccanismi di promozione e protezione dei diritti fa sì che essi vengano lasciati in balia della “buona volontà” (Camp Keith 1999: 112, Pisano 2014a, Landman, Carvalho 2010) degli Stati. Il rischio (concretissimo) è che la solenne promessa fatta alla fine degli anni Quaranta di costruire un ordine mondiale individuo-centrico (Cassese 2009), basato sulla necessità di riconoscere la “dignità spettante a ogni componente della famiglia umana”, come

recita il Preambolo introduttivo della Dichiarazione universale dei diritti umani, venga ridotta a “promessa vuota” (Hafner-Burton, Tsutsui 2005).

In questo scenario, appena delineato, l’utilizzo della crisi della democrazia rappresentativa come chiave di lettura per trattare della crisi dei diritti, consente di evidenziare non solo il ruolo fondamentale che le corti hanno nei processi di effettivo riconoscimento e tutela dei diritti, garantendone il momento applicativo (Pisanò 2017). Ma anche di mettere in evidenza le difficoltà che i diritti hanno nell’affermarsi effettivamente al di là dei confini ridotti che definiscono lo spazio di azione delle democrazie costituzionali.

Così facendo, muovendoci sul crinale tra crisi della democrazia e crisi dei diritti, si riesce a rappresentare la realtà di una *cosmopolis* spaccata, già dilaniata da crescenti diseguaglianze di ordine economico e sociale alle quali si aggiungono, quasi inevitabilmente, quelle relative ai diritti.

Una situazione incompatibile con la necessità di coltivare quel senso di appartenenza ad un’unica famiglia, quella umana, che rappresenta la condizione prima perché si possa appena iniziare a ragionare della possibilità di riconoscere diritti universali.

Il rischio ultimo di questo pendio scivoloso è l’abitudine – anche nelle democrazie costituzionali – all’idea che possano esistere *no-rights zones* (Pisanò, 2018), con conseguente assuefazione della comunità politica ai diritti negati.

Insomma, l’effetto deflagrante dell’aumento delle diseguaglianze riguardanti l’effettivo godimento dei diritti è quello di alimentare la retorica divisiva dell’*us and them*, spazzando via ogni possibilità di prendere in considerazione la possibilità di costruire una società civile planetaria, *conditio sine qua non* per una pensabilità dei diritti umani.

Magistrale, in proposito, Luigi Ferrajoli che, nel suo *Manifesto per l’uguaglianza*, osservava che “le nuove frontiere dell’uguaglianza sono quelle planetarie, aperte dalla globalizzazione, che includono l’intera umanità” laddove occorre considerare che “come la parità nei diritti genera il senso dell’uguaglianza, e con esso il rispetto dell’altro come uguale, così la disuguaglianza nei diritti genera l’immagine dell’altro come disuguale, ossia inferiore antropologicamente in quanto inferiore giuridicamente” (Ferrajoli 2018).

Alzando lo sguardo dal piccolo orto delle nostre democrazie costituzionali, invece, ci rendiamo conto immediatamente che la regola è la lotta quotidiana per i diritti basici; la negazione conclamata, a ogni latitudine oramai, dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali; il *revanchismo* degli etnonazionalismi; lo spettro delle guerre che incombono, dei crimini internazionali, dei genocidi che avevamo pensato di aver lasciato indietro nella Storia del Novecento.

Da queste considerazioni nasce l’ipotesi che si cercherà di approfondire, pur sommariamente, in questo contributo.

L’intento ultimo, come anticipato, è quello di evidenziare come i diritti, laddove riconosciuti, funzionino come efficaci strumenti di garanzia delle pretese individuali, andando a sottrarre sempre più spazio ai decisori politico-rappresentativi, determinando così quella che in questo *paper* chiamo “crisi della democrazia”, intesa *tout court*, come anticipato, come crisi, messa in discussione, della democrazia rappresentativa, dei suoi dogmi procedurali, ovvero crisi di tutto quell’armamentario teorico-giuridico attraverso il quale tradizionalmente si esprime (e si è espressa) la sovranità popolare.

Al tempo stesso, però, avendo soprattutto lo scenario europeo come riferimento, si cercherà di evidenziare come l’efficacia dei sistemi (domestici e regionali) di protezione dei diritti rappresenti paradossalmente (forse un po’ provocatoriamente) una sorta di *vulnus* per l’universalità dei diritti perché tale efficacia per l’appunto è “isolata”, non generalizzata, è eccezione e non regola.

Essa determina uno schiacciamento dei diritti umani sui diritti fondamentali, con la conseguenza che, ancora una volta, laddove ci sono le giuste condizioni, diritti umani e diritti fondamentali si alimentano e si rafforzano a vicenda.

Un tema, infine, quest'ultimo, che ci porta a riflettere in generale sull'universalismo dei diritti dinanzi a un'empiria che ci suggerisce, invece, una loro endemica incompiutezza, sintomo, forse, proprio del fallimento di quella rivoluzione individuo-centrica dell'ordine globale avviata nel 1948, con l'approvazione della Dichiarazione universale.

3. Democrazie senza diritti. Muovendo da Luigi Ferrajoli.

Le costituzioni rigide del secondo dopoguerra, a cominciare dalla Costituzione italiana, hanno mutato profondamente sia il diritto che la democrazia. Stipulando principi di giustizia in norme costituzionali sopraordinate a qualunque altra – come il principio di ugualanza, i diritti di libertà e i diritti sociali – esse hanno imposto alla legislazione ordinaria limiti e vincoli di contenuto quali condizioni di validità sostanziale delle leggi. Conseguentemente, hanno cambiato la natura stessa della democrazia, che non risiede più solamente nella volontà popolare quale si manifesta, direttamente o indirettamente, nell'onnipotenza delle, ma richiede altresì – questa è la sostanza delle odiere democrazie costituzionali – il rispetto e l'attuazione dei principi costituzionalmente stabiliti (Ferrajoli 2016: 7).

Con queste parole, Luigi Ferrajoli introduceva il capitolo iniziale del suo libello *La democrazia costituzionale* (2016) il quale, nella vasta produzione scientifica del filosofo romano, è forse il lavoro che in maniera più diretta e asciutta descrive i tratti salienti delle democrazie costituzionali.

Storicamente legate alle costituzioni rigide Novecentesche, caratterizzate dal richiamo a principi di giustizia inseriti in Costituzione, funzionali al riconoscimento e alla garanzia dei diritti fondamentali, le democrazie costituzionali, sostiene Ferrajoli, hanno posto “limiti e vincoli di contenuto quali condizioni di validità sostanziale delle leggi”, hanno “cambiato la natura stessa della democrazia”, hanno rappresentato il tramonto del dogma dell’“onnipotenza delle maggioranze” (Ferrajoli 2016: 7).

E poi ancora, continua l'autore di *Principia Juris. Teoria del diritto e della democrazia* (Ferrajoli 2007), l'avvento dello Stato costituzionale di diritto ha comportato un “mutamento strutturale della democrazia”; ha reso “insostenibili le concezioni che [...] identificano [la democrazia, n.d.r.] con la forma di governo nella quale il potere è esercitato dal popolo, direttamente o tramite rappresentanti”, ha superato la teorizzazione della democrazia come “metodo di formazione delle decisioni pubbliche che attribuisce tale potere alla maggioranza dei governanti o dei loro rappresentanti” (Ferrajoli 2016: 7).

Premesse sulle quali si fonda la conclusione di Ferrajoli: la dimensione formale o procedurale della democrazia, che identifica *chi* (il popolo o i suoi rappresentanti) e *come* (la regola della maggioranza) governa costituisce una “*condicio sine qua non* in assenza della quale di “democrazia” non si può in nessun modo parlare”, ma non una condizione sufficiente delle democrazie costituzionali le quali, si conclude, richiedono altresì una “dimensione sostanziale, relativa a ciò che la volontà non può decidere o al contrario deve decidere in attuazione dei diritti fondamentali costituzionalmente stipulati” (Ferrajoli 2016: 7, 8).

Le tesi di Ferrajoli sono celeberrime, ma giova ricordarle poiché consentono di evidenziare, con una certa efficacia, che le democrazie costituzionali sono tali perché si basano sull'idea della limitatezza sostanziale dell'esercizio del potere politico e sulla funzione legittimante dei diritti il cui pieno

riconoscimento è connotato indefettibile di ogni democrazia che si voglia definire propriamente costituzionale.

Non c'è democrazia, da questo punto di vista, senza diritti. *Ex adverso*, la piena realizzazione di ogni democrazia passa necessariamente tramite i diritti (Ferrajoli 2013a).

Nel peso specifico riconosciuto ai diritti (e agli strumenti istituzionali che nel garantiscono il pieno riconoscimento) riposa la differenza tra una democrazia costituzionale e una democratatura o un'autocrazia.

La matrice democratica e quella propriamente costituzionale, dunque, convivono nello Stato costituzionale di diritto, il quale, conseguentemente, dovrebbe fondarsi sul dialogo tra i diversi poteri che sostanziano le due matrici in parola: i poteri maggioritari che hanno il compito precipuo di dare voce alla rappresentanza politica (*chi e come governa*); dall'altro i poteri contro-maggioritari che hanno il compito di verificare *che cosa* viene deciso.

In questo complesso equilibrio tra ‘poteri’ riposa l’essenza politica dello Stato costituzionale di diritto.

Equilibrio che non è stabile e si nutre di un continuo confronto tra poteri contro-maggioritari e poteri maggioritari. Questi, celandosi dietro il dogma della sovranità popolare, sono spesso poco inclini all’esercizio del limite, sentendosi depositari unici del processo funzionale all’assunzione di decisione politiche. Quelli, i poteri contro-maggioritari, stimolati spesso da attivisti sociali attraverso il ricorso strumentale al linguaggio dei diritti, legittimano pretese politiche minoritarie, ma non di minore importanza.

Si svela così la natura intrinsecamente conflittuale delle democrazie costituzionali che fisiologicamente alimenta il confronto/conflitto tra poteri maggioritari (vocati a riconoscere solo le ragioni della maggioranza) e contro-maggioritari (vocati a riconoscere soprattutto le ragioni delle minoranze).

Limiti (attraverso i diritti), quelli propri delle democrazie costituzionali, che, riprendendo ancora Ferrajoli, circoscrivono la *sfera dell’individuabile* determinata “dall’insieme dei diritti di libertà e di autonomia che precludono [...] decisioni che possano lederli o ridurli” (Ferrajoli 2016: 33). Quello stesso confine invalicabile che il filosofo argentino Ernesto Garzón Valdés, aveva definito, con un’espressione altrettanto celebre, soprattutto nei Paesi di lingua ispanica, *coto vetado* (Garzón Valdés 1993: 664-665, Pisanò 2016: 45-56).

Per quanto possa sembrare (solo) apparentemente paradossale, da questa prospettiva, la democrazia costituzionale è quella forma di democrazia nella quale il *demos* non ha diritto di ultima parola su quelle questioni fondanti cristallizzate in Costituzione le quali convocano i diritti fondamentali e gli spazi di autonomia e libertà dei cittadini. Tale diritto di ultima parola spetta invece alle corti, alla Corte costituzionale *in primis*.

Se, pertanto, è vero che la grammatica dei diritti fondamentali è essenziale per comprendere l’essenza della democrazia costituzionale, è altrettanto vero che una democrazia costituzionale matura garantisce quelle condizioni istituzionali sistemiche che consentono ai diritti di attecchire, crescere, articolarsi, come chioma di albero.

Quando Anna Pintore, nel dibattito intorno alla *Teoria dei diritti fondamentali* di Ferrajoli, intitolava il suo contributo *Diritti insaziabili* intendeva dire proprio questo, ovvero che i diritti appaiono sempre più “strumento insaziabile”, “divoratore della democrazia, dello spazio politico [...] della stessa autonomia insaziabile dalla quale li facciamo scaturire” (Pintore 2001: 179-200).

È importante evidenziare come il “limite dei diritti” non sia statico atteso che i diritti tendono a moltiplicarsi perché, nella realtà, ogni questione di una certa rilevanza sociale può essere astrattamente letta come una “questione di diritti”. Più avanza il “limite dei diritti” più aumenta il volume della sfera dell’individuale. Più aumenta il volume della sfera dell’individuale più viene eroso il principio di assolutezza della sovranità popolare¹.

Come la dinamica della Terra si spiega con il movimento e lo scontro di placche in continuo movimento, così la dinamica dello Stato costituzionale di diritto si spiega con il movimento dei diritti che provoca continue tensioni e fratture (veri e propri terremoti) tra poteri maggioritari e contro-maggioritari.

4. L’espansione del potere giudiziario.

L’insanabile (e fisiologica) contraddizione che è vissuta dalle democrazie costituzionali riposa nel tentativo di tenere insieme poteri maggioritari e poteri contro-maggioritari.

Senza eccedere nell’apologia delle corti o delle istituzioni giudiziarie, occorre prendere ormai atto che la centralità che ha assunto il discorso sui diritti nello scenario globale, nello spazio giuridico europeo (soprattutto), nel contesto costituzionale, ha profondamente alterato l’oleografia per la quale le scelte politiche, all’interno di una data comunità politica democraticamente organizzata, sono assunte esclusivamente attraverso canali politico-rappresentativi.

La letteratura scientifica ci restituisce un dibattito articolato e complesso, impossibile da ricostruire in questa sede, ma capace di mettere in risalto come, nelle sempre più frequenti “questioni di diritti”, emerge quasi una “primazia politica” delle istituzioni giudiziarie su quelle democratiche e rappresentative, con le corti che divengono sempre più centrali nei processi di *governance* e di produzione del diritto dei diritti umani e/o fondamentali.

Rebus sic stantibus, è evidente che alcune categorie tradizionali legate all’idea della separazione tra poteri maggioritari e poteri contro-maggioritari vengano messe in discussione. Così come è altrettanto evidente la liceità dell’interrogativo sulla fonte di legittimazione delle corti ad agire attraverso un esercizio di discrezionalità nel definire le migliori soluzioni possibili ai più delicati casi riguardanti questioni di diritti.

Gli estremi tra i quali può oscillare il dibattito sono due.

O si ritiene, come sosteneva Danilo Zolo, nel 1998 in un articolo su *Iride*, intitolato *A proposito dell’“espansione globale” del potere dei giudici*, richiamando quindi apertamente il titolo di un celebre lavoro di C. Neal Tate e Torbjorn Vallinder del 1995 (*The Global Expansion of Judicial Power*) (Neal Tate, Vallinder 1995) che “entro un regime liberaldemocratico, caratterizzato dal primato della legge e dalla

¹ Emblematico, da questo punto di vista, è l’ambito del biodiritto, laddove le pronunce giurisprudenziali, tanto domestiche quanto europee, hanno determinato un progressivo allargamento – a discapito delle prerogative parlamentari – degli spazi di liceità giuridica in tema di procreazione medicalmente assistita (con relativo superamento della legge 40 del 2004), di fine vita (a partire dal c.d. “caso Englano”, sino al più recente “caso Cappato”, entrambi definiti con sentenze che hanno definito paletti importanti per il legislatore: la sentenza della Corte Costituzionale n°2427/2019 nel caso Cappato; la sentenza della Corte di Cassazione, n. 21748/2017 nel caso Englano) e di regolamentazione legame giuridico delle coppie omosessuali (con la fondamentale sentenza n°138/2010 della Corte Costituzionale, seguita da quella sul “caso Oliari”, della Corte europea dei diritti umani nel 2015), senza dimenticare le questioni, forse anche più complesse, relative al riconoscimento *de jure condendo* di un diritto umano al clima a partire dalla celeberrima sentenza della Corte suprema olandese nel caso “Urgenda” (Pisanò 2016, Pisanò 2022).

subordinazione di tutte le agenzie pubbliche al principio di legalità, la burocrazia giudiziaria non ha alcun titolo per esercitare una funzione politica: le manca il crisma della legittimazione rappresentativa che spetta esclusivamente al Parlamento” (Zolo 1998: 447). Oppure, riprendendo ancora Luigi Ferrajoli de *La giurisdizione, le sue fonti di legittimazione e il suo futuro* (Ferrajoli 2013b: 19-42) o de *La democrazia attraverso i diritti* (Ferrajoli 2013a), la legittimazione della magistratura si ricava dal fatto che essa è garante dei diritti fondamentali.

Si deve prendere atto, invece, che oramai i processi di riconoscimento dei diritti sono *bottom-up* (Viola, Trujillo 2014), vengono azionati dall’impulso proveniente da attivisti sociali, movimenti transnazionali, *advocacy networks*, si nutrono di un fecondo dialogo tra corti, agevolano l’ibridazione dei sistemi giuridici, hanno come centro nevralgico il sistema giudiziario, le supreme corti domestiche e quelle regionali, il canale politico-giudiziario, capace di raccogliere le istante e le pretese provenienti dal basso e più incline (rispetto al canale politico-rappresentativo) ad assumere decisioni.

Così l’avvento dello Stato costituzionale di diritto ha determinato l’obsolescenza del modello tradizionale di definizione dei rapporti tra poteri e funzioni dello Stato rappresentato dal dogma di Montesquieu della separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Un modello che è oramai saltato, se è lecito interrogarsi, come faceva Paolo Caretti ne *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti verso un nuovo equilibrio* (2016), sui profondi mutamenti che hanno riguardato i rapporti tra potere legislativo e potere giudiziario e sulla loro qualificazione come patologici (“deviazione dalle regole costituzionali di riferimento”), oppure come fisiologici (“uno sviluppo dell’impianto dello Stato sociale costituzionale e delle radicali novità che esso presenta rispetto al vecchio Stato legislativo di diritto”, Caretti 2016: 11).

Su questa stessa scia, tra gli altri, Maurizio Fioravanti, in *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione* (2009), riferendosi alla Corte Costituzionale, aveva sostenuto che l’estensione del suo ruolo andrebbe considerato “come il risultato di una tendenza obiettiva, che ha progressivamente condotto a esaurimento l’esperienza dello Stato liberale di diritto del XIX secolo sostituendovi lo Stato costituzionale, che come nuova forma di Stato è caratterizzata proprio dalla pari dignità costituzionale di legislazione e giurisdizione, entrambe direttamente riconnesse con le loro rispettive peculiarità alla Costituzione” (Fioravanti 2009: 32).

Senza dimenticare che un altro celebre storico come Paolo Grossi, in *Ritorno al diritto* (2015), vedeva i sintomi di un ritorno alla complessità premoderna del diritto, in alcune categorie come la primazia della giudizialità, la moltiplicazione delle fonti, l’eclissi dello stato legislativo, il pluralismo ordinamentale (Grossi 2015).

Tra i civilisti, invece, ricordo solo Stefano Rodotà (*Il diritto di avere diritti*, 2012) il quale, trattando proprio del tema più ampio del rapporto tra democrazia e diritti, riferendosi in particolar modo ai mutamenti che hanno riguardato il sistema delle fonti, sottolineava efficacemente la “perdita di peso della legislazione parlamentare”, quindi il “vulnerato equilibrio tra i poteri attraverso la *L’ascesa dei giudici*”, domandandosi se fosse “possibile analizzare la realtà che abbiamo di fronte con le categorie storicamente costitutive e perciò ritenute irrinunciabili, di un passato dal quale non sembra possibile distaccarsi senza intaccare i fondamenti stessi dell’ordine democratico” (Rodotà 2012: 47).

5. Dalla tutela dei diritti fondamentali a quella dei diritti umani. Il ruolo delle corti nello scenario sovrastatale (europeo).

In questo scenario, fatto di primazia della giudizialità, di ascesa del potere giudiziario, di pervasività del linguaggio normativo dei diritti (Pino 2017: 7), è inevitabile che i diritti progressivamente si moltiplichino andando così a erodere sempre maggiori spazi di discrezionalità ai poteri maggioritari.

Questo fenomeno è esattamente quello che determina la “crisi della democrazia”, come intesa in questo *paper*, ovvero come crisi della componente democratico-rappresentativa la quale si esprime attraverso i poteri-maggioritari nello Stato costituzionale di diritto.

Crisi della democrazia che, a sua volta, causa un depotenziamento delle prerogative dei poteri maggioritari e un corrispettivo potenziamento di quelle dei poteri contro-maggioritari. Potenziamento che aumenta esponenzialmente quando all’effetto “limitativo” delle corti domestiche sulle prerogative dei poteri maggioritari si assomma quello delle corti regionali, come accade nello spazio giuridico europeo.

Difatti, nei sistemi multilivello di riconoscimento, promozione e protezione dei diritti, caratterizzati da un certo grado di efficacia, come per l’appunto quello europeo, le corti hanno gradualmente aumentato il loro peso specifico, giocando anche sul fatto che quasi tutte le questioni di diritti possono essere qualificate hartianamente come *hard cases* (Hart 1961).

Ciò significa, sostanzialmente, che la soluzione di ogni questione dipinta come una questione di diritti presuppone un certo margine di discrezionalità il cui esercizio finisce col condizionare le scelte dei decisorii propriamente politici (i poteri maggioritari, Parlamento *in primis*).

Così le corti, nel complesso processo di produzione del diritto dei diritti umani, lungi dall’essere soggetto passivo, neutro, hanno un ruolo fondamentale che si è delineato passo dopo passo nel corso dei decenni, andandosi costantemente (sinora) a rafforzare.

Questa trasformazione, con l’assunzione sempre di maggiore spazio decisionale, determina quello che possiamo definire il “vitalismo” delle corti. Ovvero la tendenza delle corti, laddove sussistano le condizioni, a trasformarsi, a rafforzarsi, a prendere sempre maggiori spazi di autonomia. Così è accaduto in Italia con la Corte costituzionale che negli anni ha per gradi specificato le tipologie delle sue sentenze ritagliandosi così spazi di autonomia operativa sino a introdurre prassi di altre corti supreme, estranee alla nostra tradizione giuridica². Così è accaduto anche nell’ambito del Consiglio d’Europa, con la Corte

² Mi riferisco in particolare all’ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale nel c.d. “caso Cappato”, in tema di fine vita. Come noto, Marco Cappato, assistito dall’avv. Filomena Gallo, dopo aver accompagnato a Zurigo, presso una clinica specializzata, Fabiano Antoniani (Dj Fabo), al fine di consentirgli di fare ricorso al suicidio assistito, si era presentato in una caserma dei Carabinieri di Milano per denunciare di aver commesso il reato di cui all’art. 580 del codice penale. Sollevata dalla Corte d’Assise di Milano, con ordinanza del 14 febbraio 2018, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p., la Corte costituzionale si pronunciava con l’ordinanza n. 207 del 24 ottobre 2018, anticipatoria di alcuni rilievi in ordine al *thema decidendum* poi ripresi pedissequamente dalla sentenza n. 242/2019 che «si salda in consecuzione logica» (§ 2 *considerato in diritto*) all’ordinanza n. 207. La Corte, in particolare, decideva di servirsi del «collaudato meccanismo della “doppia pronuncia”» (si spiegava *ex post* nella sentenza n. 242), non tramite una sentenza d’inammissibilità accompagnata da un monito, poiché tale soluzione

europea dei diritti umani, la quale ha elaborato, sempre in autonomia, prassi e teorie come quella del margine di apprezzamento o della “sentenza pilota” che hanno aperto scorci di discrezionalità per i giudici di Strasburgo.

Se soffermiamo la nostra attenzione sulle corti regionali istituire per garantire il riconoscimento dei diritti umani, emerge con evidenza il loro ruolo di *government*, esercitato sempre più a sostegno delle corti domestiche e “in concorrenza” con i poteri maggioritari.

Secondo David D. Caron (*Towards a Political Theory of International Courts and Tribunals*, in “Berkley Journal of International Law”, 24, 2006) (Caron 2006: 401-422), ad esempio, richiamandosi *Political Jurisprudence* di Martin Shapiro (Shapiro 1964), le corti regionali sono dei veri e propri organismi viventi che operano in particolari ambienti, politici e sociali, la cui capacità di incidere concretamente sulla *human rights practices* degli Stati dipende in pari grado dalla cornice istituzionale nella quale le corti sono collocate (aspetto statico) e dalle modalità di interazione che esse corti instaurano con gli altri soggetti politici (aspetto dinamico) che operano entro la stessa cornice istituzionale.

Una volta definito, sostiene Caron, lo spazio nella quale la corte opera (*bounded strategic space*), al fine di comprenderne efficacia ed effettività delle sue sentenze, vanno necessariamente analizzati i rapporti tra la stessa Corte e gli altri attori istituzionali che con essa interagiscono nel medesimo contesto politico.

L’evoluzione subita dal sistema giuridico europeo è emblematica delle potenzialità evolutive che ha un sistema giudiziario sovrastatale. In Europa, infatti, l’interazione continua tra politica, diritto e società civile ha supportato il processo di rafforzamento dell’operato tanto della Corte europea dei diritti umani, quanto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea³.

avrebbe prodotto un effetto paradossale, ma ricorrendo a una tecnica decisoria senza precedenti (almeno in Italia): quella del differimento della discussione sulla questione di legittimità a successiva udienza e, al contempo, della definizione di un termine *ad quem* (24 settembre 2019) entro il quale il Parlamento avrebbe dovuto trovare «la soluzione del quesito di legittimità costituzionale». Un’ordinanza, quella della Corte Costituzionale, che riprende una prassi della Corte Costituzionale tedesca (Pisanò 2020).

³ Ricordo solo in questa sede, per quanto riguarda la Corte europea dei diritti umani, la creazione della dottrina del ‘margine di apprezzamento’, quella del consenso generalizzato (*consensus standard*) che sono lontani anni luce dalle originarie modalità operative della Corte prevista dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali che, tra l’altro, istituiva anche una Commissione-filtro verso la Corte che venne poi abolita con il famoso protocollo 11 del 1994. Senza dimenticare, infine, a partire dalla metà degli anni Duemila, l’adozione della c.d. ‘procedura di sentenza pilota’ (*pilot-judgment procedure*), come prevista dall’art. 61 del Regolamento della Corte, entrato in vigore nel 2011, tesa ad evitare un eccesso di pendenze dinanzi alla Corte, qualora le violazioni dei diritti umani dipendano da cause strutturali, anche di tipo normativo (celebre la sentenza pilota Torregiani c. Italia del gennaio 2013 sulle condizioni dei detenuti nelle celle delle carceri italiane) per cui la corte, sostanzialmente, condanna i Paesi a porre rimedio alle cause strutturali che determinano violazioni costanti dei diritti umani anche attraverso azioni legislative in un determinato Paese. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, invece, ha introdotto il tema dei diritti nell’Unione Europea ben prima del Trattato di Maastricht del 1992 e dell’adozione della Carta di Nizza del 2000 con la riconoscimento dei diritti nell’ordinamento giuridico comunitario, a partire dalla sentenza *Internationale Handelsgesellschaft c. Einfurh-und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel* del 17 dicembre 1970 dove venne stabilito che la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei principi giuridici generali di cui la Corte di Giustizia garantisce l’osservanza statuendo quindi che «la

Conseguenza del “vitalismo” delle corti è anche il cambio di paradigma nel modo in cui va intesa la partecipazione alla vita politica di una comunità.

Partecipazione che non è più solo “democratica”, perché non si esaurisce solo nel percorso verso l’elezione dei rappresentanti, ma che può utilizzare strumentalmente il canale politico-giudiziario come catalizzatore di questioni politiche di carattere general quali vengono poste all’attenzione delle corti attraverso contenziosi strategici che alimentano fenomeni di *public interest litigation* (Pitto 2022), anche nei sistemi tradizionalmente riconducibili al *civil law*.

Il grado di democraticità di uno Stato costituzionale di diritto, potremmo anche dire, forse provocatoriamente, dipende da come le istanze dei cittadini riguardanti i diritti fondamentali/umani producono effetti politici non solo tramite il canale politico-rappresentativo, ma anche attraverso quello politico-giudiziario.

In quest’ottica, per comprendere la metamorfosi che lo Stato costituzionale di diritto ha determinato nel modo di intendere la partecipazione politica, è sufficiente rileggere la voce *Partecipazione politica*, curata da Giacomo Sani, nell’edizione del 1990 del *Dizionario di Politica* diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino.

Sani, difatti, affermava che “nella terminologia corrente della scienza politica, l’espressione partecipazione politica viene generalmente usata per designare tutta una serie di attività: l’atto del voto, la milizia in un partito politico, la partecipazione ad un comizio o ad una riunione di sezione, l’appoggio dato ad un certo candidato nel corso della campagna elettorale, la pressione esercitata su di un dirigente politico, la diffusione di informazioni politiche e via dicendo” (Sani 1990).

La grammatica della partecipazione non si basa solo ormai, riprendendo Sani, su comizi, voto, pressione al dirigente politico, ma anche su ricorsi, udienze, diritti, sentenze, *legal mobilization*, ecc. (Pisanò 2016).

Insomma, se è vero che non esiste democrazia senza diritti è altrettanto vero che non esistono diritti senza corti.

Più i diritti, incanalati nel solco politico-giudiziario, si rafforzano in ambito domestico e regionale – laddove sussistano le giuste condizioni – più si rafforzano e si moltiplicano, delineando percorsi di progressiva, ma inevitabile, erosione della pienezza della sovranità popolare che si esprime attraverso i tradizionali canali politico-rappresentativi.

Più si rafforzano i diritti in ambito domestico e regionale – laddove sussistano le giuste condizioni – più aumenta lo *human rights gap* tra Paesi ricchi in diritti e Paesi poveri (se non poverissimi) nei quali il riconoscimento anche dei diritti più basici rimane un miraggio.

6. La realtà dei diritti.

Lo *human rights gap* è un concetto che guarda alla realtà dei diritti avendo come proscenio quello cosmopolitico e che e può essere utilizzato per sottolineare il divario sempre più crescente in termini di diritti e relative opportunità che caratterizza la popolazione mondiale.

Un divario ingiustificabile se guardiamo al piano internazionale laddove i diritti umani, sebbene mai realizzati compiutamente, nel corso della seconda metà del Novecento si sono affermati come linguaggio normativo universale.

salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della Comunità» (Pisanò 2016: 99-119).

Riprendendo Norberto Bobbio possiamo spiegare questo divario come discrasia tra un “piano ideale” e un “piano reale”. Bobbio, nel celeberrimo *L'età dei diritti*, riflettendo sul processo di specificazione dei diritti (“consistente nel passaggio graduale ma sempre più accentuato verso un’ulteriore determinazione dei soggetti titolari di diritti” come conseguenza dell’esigenza di rispondere “con ulteriore specificazione alla domanda: quale uomo, quale cittadino?”), tendeva a far coincidere il piano ideale con il diritto internazionale dei diritti umani, ovvero con l’insieme dei “documenti [tanto di *hard* quanto di *soft law*, n.d.r.] approvati in questi ultimi due decenni [il discorso di Bobbio è del 1987, n.d.r.] dagli organismi internazionali” (Bobbio 1990: 62)

Come noto, difatti, a partire dall’adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, (1948) all’azione propulsiva delle Nazioni Unite (oramai in via di esaurimento) che ha portato – tra le altre cose – a definire il paniere dei *Core Human Rights Treaties*, va aggiunta poi quella di organizzazioni regionali come il Consiglio d’Europa, l’Unione Africana, l’Organizzazione degli Stati Africani, l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, le quali hanno adottato dichiarazioni, convenzioni, trattati che hanno consentito alla galassia ideologico-normativa dei diritti di espandersi progressivamente (Pisanò 2011).

Al di là della forma, la realtà dei diritti è tutt’altra.

Lo scenario che stiamo vivendo in questi ultimi anni ci restituisce un quadro fosco, fatto di diritti sotto attacco e tentativi di superare l’ordine internazionale definito alla fine del secondo conflitto mondiale attraverso l’istituzione delle Nazioni Unite con il corollario del superamento della centralità dei diritti umani, almeno come orizzonte normativo e assiologico della comunità internazionale.

La crisi (conclamata) dei diritti mette in luce l'estrema debolezza dell'universalismo di facciata. Così come la circostanza per cui l'implementazione del piano ideale, quello propriamente normativo, dipende da fattori e condizioni contingenti che, come visto, si realizzano soprattutto a livello domestico (o regionale), fa sì che i diritti umani anziché essere patrimonio di tutti gli appartenenti alla famiglia umana, siano prerogative riservate a pochi eletti.

Rischiamo così la morte dei diritti (Douzinas 2002) o tutt’al più la loro trasformazione in vuoti simulacri.

Alcuni dati ci aiutano a comprendere le dimensioni dello *human rights gap*.

Se prendiamo, ad esempio, il più recente rapporto (2025) della ONG statunitense *Freedom House* sulla libertà nel mondo (*Freedom in the World 2025*), significativamente intitolato *The Uphill Battle to Safeguard Rights*⁴, il quale copre 195 Paesi e 13 Territori (come, ad esempio, i Territori ucraini occupati dalla Russia, la Striscia di Gaza, l’Abkhazia o il Kashmir pakistano), ci troviamo dinanzi a un mondo nel quale la maggior parte degli abitanti vive in contesti che non garantiscono adeguatamente diritti civili e politici.

Freedom House, in particolare, utilizza una metodologia che prevede il coinvolgimento di analisti ed esperti tenuti ad esprimere un giudizio sulla condizione di rispetto dei diritti civili e politici, tenendo in considerazione le violazioni compiute sia da attori statali che non-statali (gruppi terroristici o criminali). La scala utilizzata per valutare il livello di libertà di un Paese o Territorio va da 0 a 100 e si arriva al risultato cumulativo attraverso 25 domande poste agli analisti (15 per i diritti civili, 10 per i diritti politici) ad ognuna delle quali viene data una risposta compresa tra 0 e 4 (dove 0 è la valutazione peggiore, 4 quella migliore). I vengono poi aggregati per definire tre insiemi di Paesi: quello dei Paesi liberi, quello dei Paesi parzialmente liberi e quello dei Paesi non liberi.

⁴ Introdotto dalle seguenti parole: «*Violence and the repression of political opponents during elections, ongoing armed conflicts, and the spread of authoritarian practices contributed to the 19th year of declining freedom. In the year to come, all those who understand the value of political rights and civil liberties must work together in the defense of democracy*». <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2025/uphill-battle-to-safeguard-rights>

Ebbene, il report 2025 valuta in 86 i Paesi liberi, 67 quelli non liberi e, infine, 55 quelli parzialmente liberi. Dato che potrebbe essere inteso positivamente, ma va rapportato al peso in termini di popolazione dei singoli Stati.

Se, difatti, guardiamo ai i 10 Paesi più popolosi del mondo (Cina, India, Stati Uniti, Indonesia, Pakistan, Brasile, Nigeria, Bangladesh, Russia Messico) solo Brasile e Stati Uniti risultano “liberi,” mentre, ad esempio, la Cina (il Paese più popoloso con quasi un miliardo e mezzo di abitanti) viene valutata “non libera”, l’India (secondo Paese più popoloso) “parzialmente libera”, come Bangladesh, Indonesia, Messico, Nigeria e Pakistan.

La rappresentazione attraverso una carta planisferica, inoltre, fa emergere come la maggior parte dei Paesi liberi è rappresentata dai Paesi occidentali (europei in particolare) e, in parte, da quelli latinoamericani (Brasile, Cile, Argentina, es.), con qualche raro Paese africano (Namibia, Botswana, Sud Africa) e asiatico (Mongolia, Giappone, Corea del Sud, Bhutan), oltretutto, in Oceania, Australia e Nuova Zelanda.

I Paesi non liberi, invece, sono concentrati soprattutto nell’area c.d. MENA (*Middle East and North Africa*), nel Sahel, nell’Africa sub-sahariana e in quasi tutta l’Asia (il continente più popoloso). Tra Africa e Asia si concentrano anche la maggior parte dei Paesi che, secondo Freedom House, appartengono alla poco edificante lista dei Paesi *Worst of the Worst* (Azerbaijan, Bielorussia, Myanmar, Afghanistan, Repubblica Centrale Africana, Guinea Equatoriale, Siria, Tadzhikistan, Eritrea, Corea del Nord, Sudan, Sud Sudan, Turkmenistan).

Dati, quelli di *Freedom House* che sembrano anche confermati dal progetto *Political Terror Scale*, sviluppato dalla North Carolina University, che, annualmente, esprime un giudizio, attraverso una scala che va da 1 (miglior giudizio) a 5 (peggiore giudizio), sulle violazioni dei *Physical Integrity Rights* (scomparse forzate, omicidi illegali, tortura, atti inumani o degradanti, ecc.) compiute dagli attori statali entro i confini territoriali di un singolo Stato (Pisanò 2014b, Gibney *et al.* 2022).

Pur non consegnandoci dati comparabili o assimilabili a quelli di *Freedom House*, (diversissime essendo le metodologie e le violazioni dei diritti da valutare), il *Political Terror Scale* ci presenta un quadro forse anche più preoccupante di quello di *Freedom House*.

Con riferimento agli ultimi dati disponibili, relativi al 2023, riferiti solo alle violazioni denunciate nei *Country Reports on Human Rights Practices* del Dipartimento di Stato Americano (altre fonti sono i rapporti annuali di *Amnesty International* e di *Human Rights Watch* che però possono dare origine a valutazioni differenti), i Paesi ai quali viene dato un giudizio pari a 1⁵ sono 63, quelli ai quali viene dato un giudizio

⁵ «Countries under a secure rule of law, people are not imprisoned for their views, and torture is rare or exceptional. Political murders are extremely rare».

pari a 2⁶ sono 41, mentre 53 sono i Paesi che hanno un giudizio pari a 3⁷, 23 quelli che hanno un giudizio pari a 4⁸, 14 quelli che hanno il giudizio peggiore, pari a 5⁹.

Pertanto, aggregando i dati tenendo in considerazione che i giudizi pari a 1 e 2 sono positivi e testimoniano uno stato di diritto (più o meno) ben strutturato, il giudizio di 3 è già negativo, mentre solo negativi sono i giudizi 4 e 5, possiamo concludere che 104 Paesi garantiscono condizioni di sicurezza (solo, si ribadisce, riferite alle violazioni dei *physical integrity rights*), 53 sono prevalentemente insicuri, 37 sono molto o totalmente insicuri.

Eppero è utile sottolineare come nei 14 Paesi (Afganistan, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Corea del Nord, Libia, Mali, Myanmar, Russia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Territori ucraini occupati dalla Russia, Yemen) che hanno la valutazione peggiore (5 secondo il *Political Terror Scale*) vivono oltre 2 miliardi di persone.

7. Conclusioni.

La storia dei diritti ci disegna un percorso di evidente incompiutezza (Gioffredi, Pisanò, Lorubbio 2021) segnata, oggi, nello scenario cosmopolitico, dal divario esistente (e crescente) non solo tra il piano ideale e quello reale, ma anche tra chi ha accumulato sempre più diritti e chi ne perde sempre di più, tra chi può fare affidamento sulla capacità dei diritti di trasformarsi in insaziabili strumenti divoratori di democrazia e chi, invece, è rassegnato all'idea che i suoi diritti debbano essere lasciati alla mercé del decidibile, checché venga proclamato dalla Dichiarazione universale o dalla pletora di documenti regionali.

Quello dell'ineffettività è tutt'oggi il problema principale che riguarda i diritti. Un problema difficile che potrà essere risolto solo quando sarà portata a compimento la rivoluzione dei diritti, ovvero quando non saranno solo proclamati, ma saranno effettivamente garantiti per ogni cittadino della *cosmopolis*.

Sino a quel momento, sempre più lontano dall'essere raggiunto, essi saranno eternamente incompiuti, realizzati a metà, monchi.

⁶ «*There is a limited amount of imprisonment for nonviolent political activity. However, few persons are affected, torture and beatings are exceptional. Political murder is rare*».

⁷ «*There is extensive political imprisonment, or a recent history of such imprisonment. Execution or other political murders and brutality may be common. Unlimited detention, with or without a trial, for political views is accepted*».

⁸ «*Civil and political rights violations have expanded to large numbers of the population. Murders, disappearances, and torture are a common part of life. In spite of its generality, on this level terror affects those who interest themselves in politics or ideas*».

⁹ «*Terror has expanded to the whole population. The leaders of these societies place no limits on the means or thoroughness with which they pursue personal or ideological goals*».

Riferimenti bibliografici

- Bobbio, N. (1990). *L'età dei diritti* (Torino, Einaudi)
- Camp Keith, L. (1999). ‘The United Nations International Covenant on Civil and Political Rights: Does It Make a Difference in Human Rights Behaviour?’, 36 *Journal of Peace Research* 95-118
- Caretti, P. (2016). “Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio”, in A. Cardone, F. Donati, M.C. Grisolia, G. Tarli Barbieri (Eds.) *Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio. Lectio Magistralis di Paolo Caretti* (Napoli, ESI) 9-41
- Caron, D.D. (2006). ‘Towards a Political Theory of International Courts and Tribunals’, 24 *Berkeley Journal of International Law* 401-422
- Cassese, A. (2009). *I diritti umani oggi* (Bari-Roma, Laterza)
- Douzinas, C. (2002). *The End of Human Rights* (Oxford, Oxford University Press)
- Ferrajoli, L. (2018). *Manifesto per l'uguaglianza* (Roma-Bari, Laterza)
- Ferrajoli, L. (2016). *La democrazia costituzionale* (Bologna, il Mulino)
- Ferrajoli, L. (2013a). *La democrazia attraverso i diritti* (Roma-Bari, Laterza)
- Ferrajoli, L. (2013b). “La giurisdizione, le sue fonti di legittimazione e il suo futuro”, in G. Chiodi, D. Pulitanò (Eds.), *Il ruolo del giudice nel rapporto tra poteri* (Milano, Giuffrè) 19-42
- Ferrajoli, L. (2007). *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia* (Roma-Bari, Laterza)
- Fioravanti, M. (2009). *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in Id., a cura di, *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana* (Roma-Bari, Laterza)
- Freedom House (2025). Freedom in the World <https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2025/uphill-battle-to-safeguard-rights>
- Garzón Valdés, E. (1989). *Representación y democracia*, ora in Id. *Derecho, ética y política* (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales) (1993) 664-665
- Gibney, M., Cornett, L., Reed, W., Haschke, P., Arnon, D., Pisano, A., Barrett, G., Park, B. (2022). *The Political Terror Scale 1976-2021. Date Retrieved, from the Political Terror Scale website: <http://www.politicalterrorscale.org/>*
- Gioffredi, G., Lorubbio, V., Pisano, A. (2021). *Diritti umani in crisi? Emergenze, disuguaglianze, esclusioni* (Pisa, Pacini Giuridica)
- Grossi, P. (2015). *Ritorno al diritto* (Roma-Bari, Laterza)
- Hafner-Burton, E.M, Tsutsui, K. (2005). ‘Human Rights in a Globalizing World: The Paradox of Empty Promises’, 110 *American Journal of Sociology* 1373-1411
- Hart, H. (1961). *Il concetto di diritto*, ed. it. a cura di M.A. Cattaneo (2002) (Torino, Einaudi)
- Hirschl, R. (2004). *Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism* (Cambridge, Harvard University Press)
- Landman, T., Carvalho, E. (2010). *Measuring Human Rights* (London, Routledge)
- Marchesi, A. (2023). *La protezione internazionale dei diritti umani* (Torino, Giappichelli)
- Neal Tate, C., Vallinder, T. (Eds.). (1995). *The Global Expansion of Judicial Power* (New York, New York University Press)
- Pariotti, E. (2018). *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione* (Padova, CEDAM)

- Pino, G. (2017). *Il costituzionalismo dei diritti* (Bologna, il Mulino)
- Pintore, A. (2001). “Diritti insaziabili”, in L. Ferrajoli, *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale (Roma-Bari, Laterza) 179-200
- Pisanò, A. (2022). *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei* (Napoli, ESI).
- Pisanò, A. (2020). ‘Il re è nudo! La «nuova forma di collaborazione» tra potere legislativo e potere giudiziario nel caso Cappato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019’, 1 *Politica del Diritto* 63-88
- Pisanò, A. (2018). “Migrazioni, diritti e confini: i doveri dell’Europa dei diritti”, in A. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, E. Turco Bulgherini (Eds.), *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione* (Torino, Giappichelli) 102-113
- Pisanò, A. (2017). ‘Sul momento applicativo del diritto dei diritti umani’, 1 *Rivista di Filosofia del Diritto* 119-140
- Pisanò, A. (2016). *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica* (Milano, Giuffrè)
- Pisanò, A. (2014a). ‘Breve rassegna degli studi quantitativi sui diritti umani’, 1 *Rivista di Filosofia del Diritto* 217-232.
- Pisanò, A. (2014b). ‘Misurare i diritti umani. Le standards-Based Measures con approccio de facto’, 2 *Politica del Diritto* 297-318
- Pisanò, A. (2011). *I diritti umani come fenomeno cosmopolitico. Internazionalizzazione, regionalizzazione, specificazione* (Milano, Giuffrè)
- Pisillo Mazzeschi, R. (2020). *Diritto internazionale dei diritti umani. Teoria e prassi* (Torino, Giappichelli)
- Pitto, S. (2022). ‘Public interest litigation e contenzioso strategico nell’ordinamento italiano. Profili critici e spunti dal diritto comparato: Public interest and strategic litigation in Italy. Critical remarks and lessons from comparative law’, 50 DPCE Online <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1514>
- Rodotà, S. (2012). *Il diritto di avere diritti* (Roma-Bari, Laterza)
- Sani, G. (1990). “Partecipazione politica”, in Bobbio, N., Matteucci, N., Pasquino, G. (1990), diretto da, *Dizionario di politica* (Torino, UTET), 758-760
- Shapiro, M. (1964). *Political Jurisprudence*, (1964) ora in Shapiro, M., Stone-Sweet, A. (2002). *On Law, Politics and Judicialization* (Oxford, Oxford University Press) 19-54
- Viola, F., Trujillo I. (2014). *What Human Rights Are Not (Or Not Only). A negative Path to Human Rights Practice* (New York, Nova Science)
- Zolo, D. (1998). ‘Sulla giustizia. A proposito dell’“espansione globale” del potere dei giudici’, 25 *Iride* 445-456